



COMUNE DI OGLIANICO

Città Metropolitana di Torino

Via Roma, 1 – C.A.P. 10080
Tel.0124/34050 - Fax. 0124/470045

ORDINANZA n. 21 del 30/05/2023

LA SINDACA

- **Premesso** che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati" la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011 le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" ritenendo, pertanto la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;
- **Richiamato** il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;
- **Visto** il calendario della manifestazione denominata "Festa Patronale di San Feliciano 2023", presentato dal Presidente dell'Associazione Turistica ProLoco di Oglianico
- **Atteso** che per tale evento si prevede l'affluenza di numeroso pubblico sul territorio, proveniente da molti Comuni della zona;
- **Rilevato che**, dall'esperienza di eventi precedenti della stessa portata:
 - la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
 - il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino e costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto, costituendo, inoltre, potenziali strumenti di difesa o offesa sia interi che ridotti in frantumi;
- **Ritenuto** opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni in programma per i giorni dal **08/06/2023 al 12/06/2023 (negli orari di svolgimento della manifestazione)** di vietare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o materiali similari;
- **Fermo restando** il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;
- **Richiamato** l'art. 14-ter della Legge 30/03/2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati";
- **Visto** il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n° 773 e relativo Regolamento di esecuzione);
- **Visti** gli artt. 50 e 54 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000, n.267);
- **Visto** il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;
- **Visto** la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e successive;

- **Vista** la Circolare del Ministero della Prefettura di Torino prot. n. 001516/2011 del 25/07/2018;
- **Valutata** la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

ORDINA

per i giorni dal **08/06/2023 al 12/06/2023**, negli orari di svolgimento della manifestazione **Festa Patronale di San Feliciano 2023**

- è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici; è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
- è vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e di lattine di alluminio.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri e alla Polizia Municipale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La Polizia Municipale e le Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

LA SINDACA

(VACHA dott.ssa Monica Maria Bianca)

